

Bird & Bird

Linee guida per il commercio

Fase 2: riapertura delle attività



Linee guida per la riapertura delle attività commerciali nella Fase 2

Misure di sostegno sui canoni di locazione o affitto di ramo d'azienda

Una delle misure tanto attese dagli operatori del commercio, ma anche di altri settori, dal turismo al terziario, era sicuramente quella legata al pagamento di canoni di locazione o corrispettivi per affitti di ramo d'azienda, cui sono stati assimilati anche canoni di *leasing* o canoni concessori.

Come si ricorderà, il Decreto Cura Italia aveva introdotto una misura di sostegno che riconosceva un credito di imposta pari al 60% del solo canone di locazione effettivamente pagato durante il mese di marzo per il godimento di botteghe storiche accatastate come C1.

Il Decreto Rilancio, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha ampliato la platea dei destinatari del credito di imposta prevedendo, all'art. 28, un nuovo credito di imposta così strutturato:

- Locazione (o rata di *leasing*): credito di imposta pari al 60% di quanto effettivamente corrisposto a marzo, aprile e maggio (si può chiedere anche solo per uno dei mesi);
- Affitto di ramo d'azienda: credito di imposta pari al 30% di quanto effettivamente corrisposto a marzo, aprile e maggio (si può chiedere anche solo per uno dei mesi).

In tutti i casi, per poter usufruire del credito, il richiedente deve avere dichiarato ricavi o compensi non superiori a 5 milioni per l'anno scorso e a condizione che nel mese di riferimento abbia avuto una diminuzione del fatturato del 50% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Si tratta evidentemente di una misura basata sul criterio di cassa che presuppone l'intervenuto pagamento del canone o di una parte dello stesso,

quindi non destinata ad avere un effetto immediato sulla crisi di liquidità degli operatori.

Si segnala tuttavia, come lo stesso Decreto preveda la possibilità di cedere il predetto credito ai locatori o a soggetti operanti nel settore del credito quali Banche.

Misure più specifiche in tema di locazione sono state previste per il settore alberghiero e per gli impianti sportivi.

Nelle more, agli operatori del commercio è stato imposto un rigido protocollo ai fini della riapertura al pubblico e dell'esercizio dell'attività.

Misure di prevenzione e contenimento, operative per le attività commerciali e di ristorazione

L'analisi è il frutto dell'esame delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative fornite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nonché del DPCM del 17 maggio 2020 le cui disposizioni hanno efficacia dal 18 maggio al 14 giugno 2020.

La presente analisi si riferisce alle attività dei settori:

- Ristorazione;
- Commercio al dettaglio.

In sintesi, sono ripartite dal 18 maggio le attività economiche, produttive e sociali che, tuttavia, devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle Province Autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei

protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

Toccherà alle Regioni, al fine di garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

A ciò si aggiunga che, come già visto nei primi giorni di apertura, a seconda di specifiche situazioni di rischio, anche i Sindaci possono introdurre misure più restrittive soprattutto in termini di orari di apertura.

Ristorazione

Le attività di ristorazione sono consentite, nelle misure di seguito indicate, a condizione che le Regioni e le Province Autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento della suddetta attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, *self-service*, *bar*, *pub*, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di *catering* (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione):

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
- Potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
- È necessario rendere disponibili **prodotti igienizzanti** per i clienti e per il personale anche in più punti del locale, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno;

- Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare l'accesso tramite **prenotazione**, mantenere l'elenco dei soggetti che hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attività non possono essere presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
- Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti;
- Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi **esterni** (giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro;
- I **tavoli** devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite *droplet*. La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada calcolata dal tavolo;
- La consumazione al **banco** è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- La consumazione a **buffet** non è consentita;
- Il **personale** di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima di ogni servizio al tavolo);
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, possibilmente al tavolo;

- I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non si è seduti al tavolo;
- Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le consuete misure di disinfezione delle superfici, evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati (saliere, oliere, ecc). Per i menù favorire la consultazione *online* sul proprio cellulare, o predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere.

Commercio al dettaglio

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale e al meno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Nello specifico le indicazioni che si applicano al settore del commercio al dettaglio:

- Predisporre una adeguata **informazione** sulle misure di prevenzione;
- In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potrà essere rilevata la **temperatura** corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C;
- Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione** tra i clienti;
- Garantire un'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l'**igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche, promuovendone l'utilizzo

frequente da parte dei clienti e degli operatori;

- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela **guanti monouso** da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- I clienti devono sempre indossare la **mascherina**, così come i lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti;
- L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente **igiene delle mani** con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente);
- Assicurare la **pulizia** e la disinfezione quotidiana delle aree comuni;
- Favorire il **ricambio d'aria** negli ambienti interni ed escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell'aria;
- La postazione dedicata alla **cassa** può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche.



Contatti

Antonella Ceschi

Partner

Tel: +39 06 6966 7000

antonella.ceschi@twobirds.com



Giuseppe Gennari

Paralegal

Tel: +39 06 6966 7000

giuseppe.gennari@twobirds.com



[twobirds.com](https://www.twobirds.com)

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Berlin & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.